

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
PATROCINI FNOFI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.  
241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**Approvato con deliberazione del Comitato centrale n. 15 del 29.09.2023  
successivamente modificato con deliberazione 15/CC/2026 del 29.01.2026**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 FINALITÀ**

- 1.1** Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte della Federazione Nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista (FNOFI) in favore degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista (OFI) ed in favore di istituzioni, pubbliche e private, per patrocinare iniziative e/o progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della stessa FNOFI.
- 1.2** Nei suoi poteri di autonomia, la FNOFI determina i criteri e le modalità di concessione di patrocini in favore degli OFI e di istituzioni, pubbliche e private, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse, fra l'altro:
- al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;
  - al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
  - alla valorizzazione della formazione continua dei fisioterapisti
  - alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
  - alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione sanitaria di fisioterapista;
  - alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
  - alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
  - al miglioramento della qualità della vita;
  - alla promozione della cultura della salute come bene comune;
  - alla valorizzazione del ruolo della FNOFI e degli OFI nelle professioni sanitarie;

- al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine quale Ente pubblico non economico sussidiario allo Stato;
  - alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi della FNOFI.
- 1.3 Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di patrocinii.

## ART. 2 DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per **PATROCINIO** il riconoscimento ufficiale da parte della FNOFI di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario e culturale.
- 2.2 La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per la FNOFI, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

## ART. 3 NORME GENERALI

- 3.1 Il patrocinio può essere richiesto dagli OFI ed anche da istituzioni pubbliche e private e può riferirsi ad una singola iniziativa o ad un gruppo di iniziative connesse.
- 3.2 Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.
- 3.3 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegati al presente Regolamento pubblicato sul sito internet della FNOFI.
- 3.4 Il patrocinio è concesso dal Comitato centrale su proposta del Presidente della FNOFI.
- 3.5 Le modalità d'uso del logo, disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria FNOFI del 15/12/2023 prot. 6/2022, devono essere preventivamente concordate con la FNOFI e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.
- 3.6 La FNOFI è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità e riservatezza dei dati, è a carico del soggetto beneficiario.
- 3.7 La FNOFI può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine della FNOFI e dei suoi iscritti.

## TITOLO II

### PATROCINIO

#### ART. 4 BENEFICIARI

- 4.1** Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione della FNOFI a iniziative e/o manifestazioni promosse dagli OFI e/o da istituzioni pubbliche e private, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo della FNOFI accompagnato all'indicazione **“Con il patrocinio di”**.
- 4.2** La FNOFI non può concedere il patrocinio:
- per iniziative di carattere politico;
  - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della FNOFI.
- 4.3** Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 4.4** Il patrocinio può essere concesso:
- agli OFI;
  - a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
  - a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali della FNOFI e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto della FNOFI, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni, segreterie organizzative, ecc.).
- 4.5** La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico della FNOFI.

## ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

- 5.1** Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente della FNOFI, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
- 5.2** La domanda di patrocinio deve pervenire alla Segreteria della FNOFI almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato "ALLEGATO A" nel quale dovranno essere espressamente indicati:
- il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
  - la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
  - le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
  - il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
  - i nominativi e le qualifiche dei docenti e relatori;
  - i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
  - il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
  - il numero dei partecipanti previsto;
  - gli eventuali oneri richiesti ai partecipanti;
  - gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.
- 5.3** È fatta salva la facoltà del Comitato Centrale di concedere il patrocinio anche qualora la domanda pervenga senza il rispetto dei termini indicati al punto 5.2, in caso di eventi di particolare rilevanza o di richiesta connotate da urgenza e opportunità.

## ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

- 6.1** Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall'Ufficio di Presidenza entro 15 giorni, è concesso dal Comitato Centrale, su proposta del Presidente della FNOFI.
- 6.2** L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
- 6.3** L'uso improprio ed indecoroso del logo della FNOFI comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà della FNOFI di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.